

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3478-A

Relazione orale
Relatore ZICONE

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE **(GIUSTIZIA)**

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 2006

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di
elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura

d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ e CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2005

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	4

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSCETTO)

su testo ed emendamenti

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGED'INIZIATIVA DEI SENATORI
MAGNALBÒ E CAVALLARO

—

Art. 1.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

b) all'articolo 4:

1) al primo comma, le parole: «quattro supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «sei supplenti»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); due componenti eletti dal Parlamento»;

c) all'articolo 5, primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».

Art. 2.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Identico

Art. 2.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). - 1. *Identico.*

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Magnalbò e Cavallaro*)

superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione di cui al comma 1 si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per undici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

3. Concorrono alle elezioni nei tre collegi nazionali le liste di candidati presentate da almeno cento elettori.

4. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di seggi assegnati al collegio.

5. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

6. Ciascun elettore non può presentare più di una lista.

7. I presentatori delle liste non sono eleggibili.

8. Le firme di presentazione delle liste sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) in un collegio unico nazionale, per **tre** magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) *identica;*

c) in un collegio unico nazionale, per **dodici** magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico».*

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Magnalbò e Cavallaro*)

Art. 3.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). - 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio centrale elettorale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio centrale elettorale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista: controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 24; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonchè quelli presenti in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Magnalbò e Cavallaro*)

segreteria generale del Consiglio superiore. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le Procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Magnalbò e Cavallaro*)

del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.

11. I magistrati di cui ai commi 8, 9 e 10 possono votare anche presso un seggio diverso da quello dell'ufficio di appartenenza, purchè ne facciano contestualmente richiesta al Presidente del seggio elettorale dove intendono esercitare il voto. Il Presidente del seggio, accogliendo la richiesta, dispone la comunicazione della circostanza alla commissione centrale elettorale».

Art. 4.

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Votazioni*). - 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ciascun magistrato riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Il voto si esprime sempre con un unico voto di lista per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, e con due preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera a), al massimo tre preferenze per il collegio unico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Votazioni*). - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Il voto si esprime sempre con un unico voto di lista per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, e con **una preferenza** per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera a), al massimo **due** preferenze per il collegio unico

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Magnalbò e Cavallaro*)

nazionale di cui al comma 2, lettera *b*), al massimo quattro preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera *c*) del medesimo articolo 23.

4. Sono bianche le schede prive di voto di lista valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto di preferenza espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. In questi casi rimane valido il voto di lista, se espresso regolarmente.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».

Art. 5.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Scrutinio e assegnazione dei seggi*). - 1. La commissione centrale elettorale provvede ad assegnare i seggi dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

2. A tal fine, separatamente per ciascuno dei tre collegi unici nazionali:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi per i numeri dei seggi del collegio;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nazionale di cui al comma 2, lettera *b*), al massimo **tre** preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo 23.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico».*

Art. 5.

Identico

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Magnalbò e Cavallaro*)

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti assegnati ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

Art. 6.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».

Art. 7.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico

Art. 7.

Identico

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Magnalbò e Cavallaro*)

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 9.

Identico.

